

COMUNE DI CIAMPINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Ciampino,

Prot. n.

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente avviso, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.50/2016, stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ciampino degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale per i casi in cui non è possibile che gli stessi siano assolti dall'Avvocatura dell'Ufficio Legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Rientrano tra gli incarichi di patrocinio legale altresì i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

ART. 2 - Presentazione della domanda

I professionisti interessati nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web dello stesso nella sezione Bandi di gara, dovranno far pervenire apposita istanza con le seguenti modalità:

- Consegna a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ciampino, Largo Felice Armati – 00043 Ciampino (RM)
- Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Ciampino Largo Felice Armati – 00043 Ciampino (RM)
- Invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Domanda di partecipazione per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati appartenenti al libero foro del Comune di Ciampino per incarichi di patrocinio legale”.

Per le domande trasmesse a mezzo posta farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti non siano comunque pervenute entro il termine di _____ data fissata per la scadenza, non saranno ammessi a partecipare alla procedura.

Il Comune di Ciampino non si assume alcuna responsabilità né per le domande pervenute oltre il termine previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 3 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune di Ciampino

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, il Comune intende procedere all'aggiornamento di un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Ufficio Legale del Comune di Ciampino, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- ✓ Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso e magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.d.S.).
- ✓ Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.
- ✓ Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello – Cassazione Civile.
- ✓ Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.
- ✓ Sezione F – GIOVANI AVVOCATI: per le controversie innanzi al Giudice di Pace di valore superiore a 1.100,00 €. Requisito: iscrizione all'Ordine Professionale almeno 2 anni-

3. Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 30 novembre di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute; in via straordinaria l'aggiornamento potrà essere disposto dal dirigente competente qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all'esiguo numero di professionisti presenti, in relazione alle singole materie d'interesse dell'amministrazione.

4. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico, relativamente al cognome. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Gli iscritti già presenti in elenco che non abbiano espressamente dichiarato di essere espunti dall'elenco stesso si considerano confermati anche dopo l'avvenuta revisione annuale.

5. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune di Ciampino si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti
- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni al momento della data di scadenza per la presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
 - b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - c) godimento dei diritti civili e politici; d) capacità a contrarre con la P.A.

- e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- f) assenza di conflitto di interesse con il Comune di Ciampino;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- h) assenza dei motivi di esclusione ex art.80 D.Lgs n.50/2016;
- i) comprovata esperienza professionale nelle materie riguardo alle quali si chiede l'iscrizione.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro il Comune di Ciampino. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione all'Elenco, promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi avverso l'Ente ovvero assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 5 - Iscrizione nell'Elenco

1. Gli avvocati regolarmente iscritti presso un Consiglio dell'Ordine professionale (ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 247/2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) possono presentare domanda all'indirizzo protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it sottoscrivendola con firma digitale e allegando tutta la documentazione richiesta, firmata anch'essa digitalmente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato sono prese in considerazione in sede di aggiornamento dell'albo, che avverrà con cadenza annuale.

2. L'istanza di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta da:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di conseguimento;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - L'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - Assenza di conflitto di interesse con il Comune di Ciampino, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ;
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Assenza dei motivi di esclusione ex art.80 DLgs n.50/2016;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, anche in relazione al numero ed alla tipologia di contenziosi patrocinati;

- c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ciampino o in conflitto con gli interessi del comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'amministrazione comunale e comunque per ulteriori due anni successivi;
- d) dichiarazione di accettazione delle previsioni del codice integrativo di comportamento del Comune di Ciampino;
- e) dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

3. La valutazione circa l'idoneità del richiedente ai fini dell'iscrizione nell'elenco è svolta dal Dirigente dell'Ufficio Legale Responsabile del Procedimento. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in ogni caso di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 6 – Comportamenti del professionista incaricato

1. Il Dirigente dell'Ufficio Legale richiederà al professionista individuato di presentare entro un termine perentorio una parcella preventiva dettagliata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7.

2. Dopo il provvedimento di conferimento dell'incarico, verrà stipulato un apposito contratto, sotto forma di scrittura privata. Il professionista rilascerà dichiarazione con la quale si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato, dando atto dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento.

3. Non possono partecipare alla presente procedura professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune. Non possono inoltre partecipare professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

4. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

ART. 7 - Determinazione del compenso

1. Il compenso da riconoscere agli avvocati fa riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, legge n. 247/2012) e comprende anche le spese di domiciliazione, la quantificazione degli oneri accessori (IVA, CPA) e delle spese

forfettarie ed esenti da imposte a qualsiasi titolo, in modo da fornire all'amministrazione aggiudicatrice il quadro complessivo del prezzo richiesto dall'offerente.

2. I pagamenti verranno calendarizzati nel seguente modo: il 50% a titolo di acconto per fondo spese all'inizio di esecuzione dell'incarico, il restante 50% a saldo, al momento del deposito della sentenza nella cancelleria del competente organo giudicante.

3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, la fase esecutiva per il recupero delle spese legali cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

4. Per i giudizi riuniti o connessi o riguardanti questioni di fatto o diritto identiche o analoghe, nonché nelle ipotesi di cause seriali, al professionista verrà corrisposto il compenso così come stabilito nel presente articolo per il primo giudizio, incrementato del 20% per ciascuno ulteriore fino a n. 5 giudizi, e del 10% dal sesto giudizio in poi.

ART. 8 - Obbligo di informazione

1. Il legale incaricato si impegna a partecipare con il Comune la strategia difensiva e ad aggiornare per iscritto costantemente il Dirigente dell'Ufficio Legale sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio. Lo stesso dovrà inoltre inviare in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari.

2. E' obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

3. E' altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, nonché a redigere al termine dell'incarico puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione seguita.

ART. 9 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Ciampino ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente.

3. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali e privacy.

1. I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza l'amministrazione non proseguirà nel rispettivo procedimento di affidamento dell'incarico. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Ciampino